

Si riporta il testo vigente (colonna di sinistra) con le proposte da eliminare in carattere *corsivo* e il testo di cui si propone l'approvazione (colonna di destra) con le proposte da inserire in carattere **neretto**

| REGOLAMENTO VIGENTE | REGOLAMENTO MODIFICATO |
|---|---|
| TITOLO II – DEFINIZIONE E BASE IMPONIBILE DELL'IMPOSTA | |
| <p>ARTICOLO 6 - ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE</p> <p>1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore <i>ed i componenti del suo nucleo familiare dimorano</i> abitualmente e <i>risiedono</i> anagraficamente; la contestuale sussistenza dei requisiti della dimora abituale e della residenza anagrafica è presupposto imprescindibile per la qualificazione dell'unità quale abitazione principale. <i>Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in comuni diversi, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile scelto dai componenti del nucleo familiare.</i> Il soggetto passivo è tenuto a comunicare tale <i>scelta</i> attraverso la presentazione della dichiarazione IMU di cui al successivo art. 16, commi 3 e 4.</p> <p>2. (omissis)</p> | <p>ARTICOLO 6 - ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE</p> <p>1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente; la contestuale sussistenza dei requisiti della dimora abituale e della residenza anagrafica è presupposto imprescindibile per la qualificazione dell'unità quale abitazione principale. Il soggetto passivo che stabilisce la residenza anagrafica e la dimora abituale in un'unità immobiliare diversa da quella del suo nucleo familiare è tenuto a comunicare tale destinazione d'uso attraverso la presentazione della dichiarazione IMU di cui al successivo art. 16, commi 3 e 4.</p> <p>2. (omissis)</p> |

TITOLO III – ESENZIONI E RIDUZIONI

ARTICOLO 13 – ESENZIONI DI ALTRI IMMOBILI

1. (omissis).
2. (omissis).
3. (omissis).

ARTICOLO 13 - ESENZIONI DI ALTRI IMMOBILI

1. (omissis).
2. (omissis).
3. (omissis).
4. **Dall'anno d'imposta 2023, sono esenti dall'IMU gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo deve comunicare al comune, secondo le modalità telematiche stabilite con decreto ministeriale, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa quando cessa il diritto all'esenzione (articolo 1, comma 81 della Legge n. 197/2022).**

TITOLO IV – VERSAMENTI, DICHIARAZIONI, FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL'IMPOSTA

ARTICOLO 14 – ALIQUOTE, DETRAZIONI ED AGEVOLAZIONI

1. (omissis).
2. (omissis).

ARTICOLO 14 – ALIQUOTE, DETRAZIONI E AGEVOLAZIONI

1. (omissis).
2. (omissis).

2-bis. La possibilità di modificare o integrare le fattispecie imponibili nell'ambito delle quali è possibile diversificare le aliquote IMU è affidata ad un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città e autonomie locali. A decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto delle aliquote definito da tale decreto, in assenza di una delibera correttamente approvata e tempestivamente pubblicata nei termini di legge, si applicano le aliquote di base fissate dalla normativa nazionale.